

ALLEGATO <u>B</u>
REP. n. _____
RACC. n. <u>4582</u>

STATUTO

-Art. 1-

-Denominazione-

L'Associazione si denomina "ASSOCIAZIONE AMICI DELL'ACCADEMIA DI BELLE ARTI ETS".

-Art. 2-

-Sede-

Essa ha sede in Carrara presso l'Accademia di Belle Arti di Carrara -Via Roma n.1- e può essere fissata altrove, sempre in Carrara su delibera del Consiglio Direttivo.

-Art. 3-

-Scopo ed attività istituzionali-

L'Associazione persegue, senza scopo di lucro, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante l'esercizio, in via esclusiva o principale, delle seguenti "attività di interesse generale" come previste all'art. 5 D. Lgs. 3/7/2017 N°117 -Codice del Terzo Settore-:

- attività culturali di interesse sociale con finalità educativa (lett. d);
- interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del D. Lgs. 22/1/2004 N°42 (lett f);
- organizzazione e gestione di attività culturali artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione della cultura e delle attività di interesse generale (lett. i);
- organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale o culturale (lett. k).

In particolare l'Associazione ha lo scopo di favorire, sostenere e promuovere l'attività artistica e culturale del comprensorio Apuo-Lunense e Versiliense, con particolare riguardo alla città di Carrara, alla sua Accademia di Belle Arti ed ai suoi Musei, alle attività artistico culturali e scientifiche attinenti i materiali lapidei.

L'Associazione potrà all'uopo promuovere, curare, istituire:

- ° conferenze, dibattiti, convegni, congressi;
- ° visite di studio, mostre, rassegne, esposizioni;
- ° rilevazioni, inchieste e sondaggi di opinione;
- ° borse di studio e/o premi per artisti e/o allievi dell'Accademia;
- ° raccolte e donativi di libri, quadri, opere di scultura, disegni, opere d'arte grafiche e fotografiche, da proporre alla fruizione del pubblico;
- ° la pubblicazione di opere sull'Accademia ed altri Enti culturali del comprensorio, libri d'arte, cataloghi, opuscoli illustrati;
- ° rapporti e scambi culturali con associazioni similari, musei, gallerie, biblioteche;
- ° la tutela, la promozione e la valorizzazione delle cose di interesse artistico e storico, di cui alla L. 1/6/1939

Carlo Lottani

N°1089, ivi comprese le biblioteche ed i beni di cui al D.P.R. 30/9/1963 N°1409;

° altre attività riferibili allo scopo.

Essa, inoltre, potrà acquistare e/o restaurare mobili ed immobili aventi valore artistico, storico e culturale per il comprensorio.

L'associazione può raccogliere fondi allo scopo di finanziare la propria attività istituzionale, anche attraverso la richiesta a terzi di lasciti, donazioni o contributi senza corrispettivo.

Tale attività può anche essere esercitata mediante sollecitazione al pubblico.

-Art. 4-

-Patrimonio dell'Associazione-

A) Composizione.

Il patrimonio dell'Associazione è l'insieme dei beni, mobili ed immobili di proprietà dell'Ente, provenienti da contributi dei Soci e dalle quote associative, dai redditi patrimoniali, dalle erogazioni e contributi di cittadini, Enti pubblici e privati, dai proventi di attività di *fund raising*, da donazioni, eredità e lasciti generali e da eccedenze di bilancio.

Si compone di:

a) un Fondo di Dotazione di € 15.000,00 (quindicimila/00), che costituisce il patrimonio minimo dell'Associazione, strumentale al conseguimento ed al mantenimento della personalità giuridica.

Il Fondo di Dotazione è rappresentato da denaro ovvero da beni diversi, purché suscettibili di valutazione economica, il cui valore deve risultare da una perizia giurata redatta dal un Revisore legale o società di revisione regolarmente iscritti nel registro dei revisori legali.

Il valore del Fondo di Dotazione deve essere mantenuto nella sua consistenza.

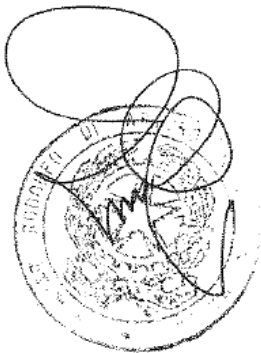
Qualora risulti che sia diminuito di oltre un terzo in conseguenza di perdite, il Consiglio Direttivo o, in caso di sua inerzia, l'Organo di Controllo devono senza indugio convocare l'Assemblea per deliberare la sua ricostituzione ovvero la continuazione dell'attività nella forma di Associazione senza personalità giuridica;

b) un Fondo di Gestione che comprende il valore di tutti gli altri beni.

B) Funzione.

Il patrimonio è destinato allo svolgimento dell'attività istituzionale così come definita dal presente Statuto all'art. 3.

In coerenza con l'assenza di ogni scopo di lucro, è vietata la distribuzione anche indiretta di utili e avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a favore di associati, collaboratori, amministratori ed altri componenti



gli organi sociali, anche in occasione di recesso o cessazione individuale del rapporto associativo.

-Art. 5-

-Bilancio-

L'esercizio associativo è annuale e si chiude il 31 (trentuno) dicembre di ogni anno.

Entro 3 (tre) mesi dalla chiusura dell'esercizio il Consiglio Direttivo deve sottoporre all'Assemblea degli Associati per l'approvazione un bilancio di esercizio redatto nei modi di legge e formato dallo stato patrimoniale e dal rendiconto gestionale, con l'indicazione di proventi e oneri dell'Ente; detto bilancio è accompagnato da una relazione che illustra le singole poste, riferisce circa l'andamento economico e gestionale dell'Ente e le modalità di perseguimento delle finalità istituzionali; in detta relazione si dà conto di eventuali osservazioni o suggerimenti provenienti Collegio dei Revisori, ovvero dall'Organo di Controllo e/o dal Revisore se nominati.

Il bilancio così formato, una volta approvato dall'Assemblea, è depositato nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore a cura del Consiglio Direttivo.

Ricorrendo le condizioni di legge, il Consiglio Direttivo deve predisporre e depositare nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore il bilancio sociale redatto con le modalità previste dalla Legge.

Il bilancio sociale, nei casi previsti dalla legge, deve essere pubblicato annualmente anche nel sito internet dell'Associazione o nel sito internet della rete associativa di appartenenza.

-Art. 6-

-Soci-

Il termine "Soci" indica le persone fisiche e gli Enti del Terzo Settore che, condividendo i principi emergenti dal presente Statuto, collaborano attivamente e personalmente al perseguimento dello scopo istituzionale e all'esercizio delle attività che ne sono l'esplicazione.

Sono "Soci" i fondatori dell'Associazione e coloro che successivamente alla costituzione vengono ammessi a farne parte con deliberazione dell'organo amministrativo.

-Art. 7-

-Qualificazione Soci-

Sono "Soci ordinari" le persone fisiche e gli Enti del Terzo Settore la cui domanda di ammissione sarà accettata dalla maggioranza dei componenti del Consiglio Direttivo e che verseranno una quota di iscrizione ed una quota annua d'associazione il cui ammontare sarà determinato annualmente dal Consiglio.

Sono "Soci sostenitori" coloro che si impegnano a versare una quota annuale non inferiore a € 1.000.000 (unmilione) (€ 516,46).

Corrado Lettore

Sono "Soci benemeriti" coloro che si impegnano a versare una quota annuale non inferiore a £ 5.000.000 (cinquemilioni) (€ 2.582,28).

Sono "Soci onorari" e costituiscono il "Comitato d'Onore dell'Associazione" quelle persone o Enti di cui sarà esplicitamente richiesta la partecipazione con Delibera del Consiglio e la cui presenza nel "Comitato d'Onore" sarà ritenuta particolarmente qualificante per gli scopi dell'Associazione.

I "Soci Onorari" non sono tenuti obbligatoriamente al versamento di alcuna quota associativa, ed ogni loro eventuale partecipazione finanziaria avrà il carattere di spontaneo contributo.

I Soci hanno parità di diritti e di doveri nei confronti dell'Associazione che è organizzata secondo il principio generale della democraticità della struttura e dell'assenza di discriminazione fra le persone.

I Soci sono dunque tenuti all'adempimento, sollecito, collaborativo e secondo buona fede, degli obblighi derivanti dallo Statuto, dai Regolamenti e dalle deliberazioni associative, fra le quali l'obbligo di contribuire alle necessità economiche dell'Associazione mediante il pagamento della quota associativa fissata periodicamente dal Consiglio Direttivo, ovvero, per i "Soci sostenitori e benemeriti" la quota alla quale si sono impegnati.

Ciascun Socio ha diritto alla consultazione dei Libri dell'Associazione (Libro dei Soci, Libro dei Verbali dell'Assemblea, Libro dei Verbali del Consiglio Direttivo) facendone richiesta scritta al Consiglio Direttivo, il quale ne consentirà l'esame personale presso la sede dell'Associazione con facoltà di farne copie ed estratti a spese del Socio.

-Art. 8-

Ammissione dei Soci

Chi vuole entrare a far parte dell'Associazione ne fa domanda al Consiglio Direttivo mediante istanza che contenga, oltre alle proprie generalità, un'esplicita adesione al presente Statuto.

Sull'istanza si pronuncia il Consiglio Direttivo con delibera motivata da adottarsi entro 60 (sessanta) giorni.

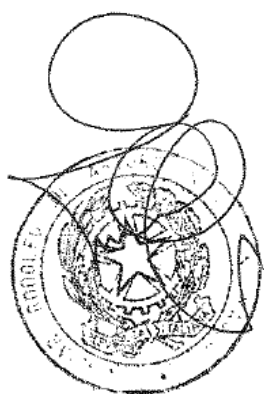
In esito all'ammissione il richiedente è iscritto nel Libro dei Soci.

Il richiedente al quale sia stato comunicato il rigetto della domanda può chiedere, entro 60 (sessanta) giorni, che sull'istanza di ammissione si pronunci l'Assemblea nella prima adunanza successiva.

-Art. 9-

-Perdita della qualità di Socio-

La qualità di Socio è a tempo indeterminato e si perde per decesso, dimissioni, morosità, indegnità.



Il Socio può recedere in ogni tempo dall'Associazione dandone comunicazione al Consiglio Direttivo con congruo preavviso mediante lettera raccomandata o altra modalità che assicuri la prova dell'avvenuta ricezione.

Il recesso non libera il recedente dall'obbligo di pagare la quota associativa per l'anno in corso, salva diversa deliberazione del Consiglio Direttivo.

I Soci che non avranno presentato le loro dimissioni entro il 30 (trenta) ottobre di ogni anno, saranno considerati Soci anche per l'anno successivo ed obbligati al versamento della quota annuale di associazione.

La morosità può dar luogo alla perdita della qualità di Socio solo se protrattasi per due anni consecutivi.

L'indegnità verrà sancita dall'Assemblea dei Soci su proposta dei Proibiviri.

-Art. 10-

-Esclusione rimborsi-

I Soci anche dimissionari e/o esclusi e gli eredi dei Soci deceduti non avranno diritto a rimborso di quote o contributi, né potranno vantare diritti sui beni sociali.

-Art. 11-

-Consiglio Direttivo-

L'Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo, composto di sette Membri eletti fra i Soci persone fisiche dall'Assemblea per la durata di tre anni.

Ne fanno parte di diritto se esistenti:

A) almeno due Soci Fondatori che saranno designati dalla maggioranza dei Soci Fondatori presenti in Assemblea;

B) almeno due Soci Sostenitori e/o benemeriti nominati dall'Assemblea.

In caso di dimissioni o di decesso di un Consigliere, l'Assemblea, alla prima riunione, provvede alla sua sostituzione.

-Art. 12-

-Nomine del Consiglio Direttivo-

Il Consiglio nomina nel proprio seno un Presidente, un Vice Presidente, un Segretario, un Tesoriere.

Nessun compenso è dovuto ai Membri del Consiglio, al Segretario del Consiglio, al Tesoriere.

Al Tesoriere competerà la tenuta della contabilità dell'Associazione, la riscossione delle quote associative, la predisposizione di mandati di pagamento e la conservazione di ogni documento contabile dell'Associazione stessa; il Tesoriere ha inoltre il compito di sollecitare annualmente i Soci al pagamento della quota dovuta, di diffidare morosi e di porre in essere ogni atto idoneo al recupero delle quote non versate.

Il Consiglio potrà distribuire fra i suoi Membri sfere di competenza e per specifiche materie o particolari finalità, potrà valersi della collaborazione di singoli Soci, di

gruppi di Soci od anche di terzi.

-Art.13-

-Funzionamento del Consiglio Direttivo-

Il Consiglio si riunisce tutte le volte che il Presidente lo ritenga necessario o che ne sia fatta richiesta da almeno tre dei suoi Membri; per deliberare in ordine al consuntivo ed al preventivo ed all'ammontare delle quote di iscrizione e di quelle sociali.

Il Consiglio Direttivo potrà invitare alle proprie sedute Soci ed esperti a fini consultivi.

La convocazione, contenente il giorno, l'ora ed il luogo, nonché le materie da discutere è comunicata tramite e-mail od anche per telefono o fax a ciascun Consigliere, almeno 10 (dieci) giorni prima di quello fissato per la riunione.

In caso di urgenza, tale termine di convocazione può essere ridotto a tre giorni.

Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza effettiva della maggioranza dei Membri del Consiglio ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti, in caso di parità prevale il voto di chi presiede.

Il Consiglio è presieduto dal Presidente, in sua assenza dal Vice Presidente, in assenza di entrambi dal più anziano di età dei presenti.

Delle riunioni del Consiglio verrà redatto, su apposito Libro, il relativo verbale, che verrà sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

-Art.14-

-Poteri del Consiglio Direttivo-

Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione, salvo quanto, per disposizione di Statuto o di Legge, compete all'Assemblea.

-Art.15-

-Il Presidente-

Il Presidente, ed in sua assenza il Vice Presidente, rappresenta legalmente l'Associazione nei confronti dei terzi ed in giudizio e cura l'esecuzione dei deliberati dell'Assemblea e del Consiglio.

Nei casi di eccezionale urgenza può esercitare i poteri del Consiglio, salva ratifica di quest'ultimo alla prima riunione.

Per la gestione dei mezzi finanziari (bancari o postali), saranno valide inoltre, le firme congiunte del Consigliere Segretario e del Consigliere Tesoriere, oppure di questi singoli congiuntamente con quella del Presidente.

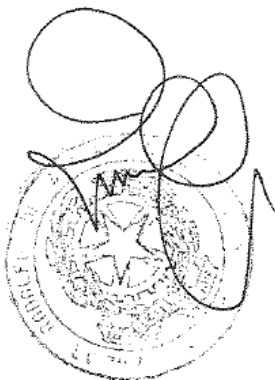
-Art.16-

-L'Assemblea-

Costituiscono l'Assemblea dell'Associazione i Soci onorari, fondatori, ordinari, sostenitori e benemeriti.

-Art.17-

Corrado La Torre



-Convocazione Assemblea-

I Soci sono convocati in assemblea dal Consiglio almeno una volta all'anno, entro il 31 marzo, mediante affissione nella sede, almeno per quindici giorni liberi precedenti quello dell'Assemblea, dell'avviso di convocazione contenente la data e l'ora della convocazione e l'ordine del giorno, nonché la pubblicazione del semplice avviso di convocazione nelle cronache locali di due principali quotidiani, per almeno due volte.

Copia della convocazione e dell'Ordine del Giorno sarà inviato all'indirizzo, anche di posta elettronica, comunicato dal Socio nella domanda di ammissione o successivamente variato mediante comunicazione scritta pervenuta all'Associazione.

L'Assemblea deve essere convocata quando è richiesta per scritto da almeno 1/10 (un decimo) dei Soci, a norma dell'art. 20 del Codice Civile.

L'Assemblea può essere convocata anche fuori dalla sede sociale.

-Art.18-

-Poteri-

L'Assemblea nomina i componenti del Consiglio Direttivo, del Consiglio dei Proviviri e del Collegio dei Revisori e sulla relazione di questo ultimo nonché, ove costituiti, dell'Organo di Controllo e/o del Revisore, delibera:

- sul bilancio consuntivo e preventivo;
- sul programma del prossimo esercizio;
- sugli indirizzi e direttive generali dell'Associazione;
- sulle modifiche dell'Atto Costitutivo e dello Statuto;
- su quanto altro è ad essa demandato per Legge e Statuto.

-Art.19-

-Intervento-

Hanno diritto di intervenire e deliberare in assemblea tutti i Soci in regola con il pagamento della quota annuale di associazione.

Ciascun Socio esprime un solo voto.

Sono ammesse le deleghe ad altro Socio, in numero non superiore a tre per ciascun delegato.

-Art.20-

-Svolgimento-

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio ed in mancanza dal Vice Presidente,

In mancanza di entrambi l'Assemblea nomina il proprio Presidente.

Il Presidente nomina un Segretario e se ne ravvisa l'opportunità, due Scrutatori.

Spetta al Presidente constatare il diritto di intervento all'assemblea.

Delle riunioni o assemblee si redige, sull'apposito Libro, processo verbale firmato dal Presidente e dal Segretario ed

eventualmente dagli Scrutatori.

-Art.21-

-Maggioranze-

L'Assemblea in prima convocazione è validamente costituita con la presenza di almeno una metà degli Associati non morosi e in seconda convocazione con qualsiasi numero di Soci non morosi; delibera con la maggioranza dei voti degli Associati partecipanti in proprio o per delega.

Per le deliberazioni riguardanti modifiche dello Statuto si applicano le maggioranze di legge.

-Art.22-

-Collegio dei Revisori-

La gestione dell'Associazione è controllata dal un Collegio di Revisori costituito da 3 (tre Membri), eletti per tre anni, dall'Assemblea.

Non può essere cumulata la carica di componente del Consiglio Direttivo e di componente del Collegio di Revisori.

I Revisori dovranno accertare la regolare tenuta della contabilità sociale, redigendo una relazione sui bilanci annuali, da depositarsi presso la sede 15 (quindici) giorni prima dell'assemblea indetta per l'approvazione degli stessi; dovranno accertare la consistenza di cassa, l'esistenza di valori e titoli di proprietà sociale e potranno procedere, in qualsiasi momento, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo.

-Art.23-

-Collegio dei Probiviri-

Tutte le eventuali controversie tra Soci e tra questi e l'Associazione e che abbiano per oggetto l'interpretazione e l'esecuzione del presente Statuto, saranno sottoposte al giudizio dei Probiviri da nominarsi dall'Assemblea fra i Soci e che giudicheranno secondo equità con lodo non impugnabile.

-Art.24-

-Durata-

Tutte le cariche sociali hanno durata triennale ed i singoli eletti sono rieleggibili.

-Art.25-

-Libri Sociali-

I Libri Sociali sono costituiti da:

- a) Libro dei Soci con l'indicazione delle generalità e residenza dei Soci nonché la data della loro iscrizione;
- b) Libro dei Verbali delle Assemblee;
- c) Libro dei Verbali del Consiglio Direttivo.

I Libri sono tenuti a cura del Segretario.

-Art. 26-

-Scioglimento dell'Associazione-

Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato con le maggioranze di legge, dall'Assemblea convocata con lettera raccomandata, la quale provvederà alla nomina dei

Liquidatori.

In caso di estinzione o scioglimento il patrimonio residuo è devoluto ad altri Enti del Terzo Settore individuati con delibera del Consiglio Direttivo su conforme parere del competente Ufficio del Registro del Terzo Settore.

-Art. 27-

-Organi di Controllo-

A) Funzioni.

Nei casi previsti dalla legge l'Assemblea nomina un Organo di Controllo monocratico o collegiale secondo le determinazioni assunte in sede di nomina.

L'Organo di Controllo vigila sull'osservanza della legge e dello Statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, sull'adequatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile dell'Associazione e sul suo concreto ordinamento.

I componenti l'Organo di Controllo hanno diritto a partecipare, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio Direttivo ed a quelle dell'Assemblea che approva il bilancio.

B) Composizione.

Se collegiale, l'Organo di Controllo è composto di 3 (tre) membri scelti fra persone non associate, almeno una delle quali deve essere iscritta nel registro dei Revisori Legali.

I componenti l'Organo di Controllo durano in carica 3 (tre) esercizi e sono rieleggibili.

La scadenza dell'Organo di Controllo non può coincidere con quella del Consiglio Direttivo; a tal fine, è possibile che la nomina possa avere, una tantum, durata ultra o infra triennale.

Ai componenti l'Organo di Controllo si applicano le disposizioni dell'art. 2399 Cod. Civ.-

La funzione di componente l'Organo di Controllo è incompatibile con quella di componente del Consiglio Direttivo.

-Art. 28-

-Revisione legale dei conti-

Nei casi previsti dalla legge l'Assemblea nomina un Revisore legale dei conti o una Società di revisione iscritti nell'apposito registro.

-Art. 29-

-Rinvio-

Per quanto non espressamente previsto nel presente Statuto si applicano le disposizioni di legge.